

XIX legislatura

## **Dossier del Servizio Studi sugli AA.SS. nn. 81 e 466**

### Disposizioni in materia di diffamazione

marzo 2023  
n. 66



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni  
istituzionali, sulla giustizia e sulla  
cultura



XIX legislatura

## **Dossier del Servizio Studi sugli AA.SS. nn. 81 e 466**

### Disposizioni in materia di diffamazione

marzo 2023  
n. 66

a cura di: C. Andreuccioli  
hanno collaborato: S. Bonanni e F. Faramondi

## INDICE

INTRODUZIONE .....	5
LA DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA: BREVI CENNI NORMATIVI E GIURISPRUDENZIALI .....	5
La diffamazione nel codice penale.....	5
La diffamazione nella legge sulla stampa .....	6
La responsabilità del direttore .....	8
Sanzioni penali e diritto di cronaca .....	9
SINTESI DEL CONTENUTO DEI DISEGNI DI LEGGE .....	13
TESTO A FRONTE.....	17



## Introduzione

I disegni di legge A.S. 81, di iniziativa dei senatori Verini, Mirabelli e altri, e A.S. 466, di iniziativa dei senatori Balboni e altri, intervengono sulla vigente normativa in **materia di diffamazione a mezzo stampa**. Il contenuto delle due proposte di legge è in larga parte coincidente.

L'Atto Senato n. 466 in particolare ripropone il testo del disegno di legge n. 812, approvato dalla Commissione giustizia del Senato, ma il cui *iter* non è giunto a conclusione.

### **La diffamazione a mezzo stampa: brevi cenni normativi e giurisprudenziali**

#### **La diffamazione nel codice penale**

Il reato di diffamazione (art 595 c.p.) rientra nella categoria dei **delitti contro l'onore** e consiste nel fatto di chiunque comunicando con più persone offende l'altrui reputazione. Con l'incriminazione della diffamazione si tutelano quindi i riflessi oggettivi dell'onore, vale a dire la considerazione e la stima di cui l'individuo gode nella collettività sia sotto il profilo morale che sociale. Oggetto della **tutela penale del delitto di diffamazione**, come ha in più occasioni evidenziato la Corte di Cassazione, è l'interesse dello Stato alla **integrità morale della persona**: il **bene giuridico** è, più specificamente, dato dalla reputazione dell'uomo, che altro non è se non la stima diffusa nell'ambiente sociale, l'opinione che gli altri hanno del suo onore e decoro (si veda, fra le altre, **Cassazione, Sezione V, Sentenza n. 21128 del 2018**, secondo cui la reputazione si identifica con il senso della dignità personale in conformità all'opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico).

Il reato è caratterizzato:

- dall'**offesa all'altrui reputazione**;
- dall'**assenza dell'offeso**, occorre infatti che questi non sia presente al momento della condotta criminosa e che non si verificano quei fatti che la legge equipara alla presenza (comunicazioni telefoniche, telegrafiche, scritti o disegni diretti alla persona offesa);
- dalla **comunicazione con più persone** ovvero dalla presa di contatto (mediante parole, scritti, disegni e gesti) con soggetti diversi dall'offeso al fine di renderli partecipi di fatti lesivi della reputazione di costui.

La pena prevista dal codice per la diffamazione, punibile a **querela della persona** offesa (art. 597 c.p.) consiste, nell'ipotesi "semplice" del primo comma,

nella multa da 258 a 2.582 euro ovvero nella permanenza domiciliare da 6 giorni a 30 giorni o nel lavoro di pubblica utilità per un periodo da 10 giorni a 3 mesi.

Il secondo comma dell'art. 595 sanziona l'offesa consistente nell'**attribuzione di un fatto determinato** con le stesse sanzioni dettate dal primo comma.

Mentre la competenza a giudicare sulle fattispecie di diffamazione dei primi due commi dell'art. 595 c.p. appartiene al giudice di pace, nelle ipotesi aggravate del terzo e quarto comma dell'art. 595 c.p., il reato è attribuito alla competenza del tribunale monocratico.

Il terzo comma prevede la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni o della multa non inferiore a 516 euro **se l'offesa è recata col mezzo della stampa** o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico. *Ratio* dell'aggravante sta nella peculiare potenzialità offensiva del mezzo di pubblicità rispetto al

mezzo privato di comunicazione, nello spazio e nel tempo.

A tal proposito la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che la **diffamazione posta in essere mediante Internet** è punibile proprio ai sensi del comma terzo dell'articolo 595 poiché esso, riferendosi "all'offesa recata [...] con qualsiasi altro mezzo di pubblicità" consente di far rientrare nel suo alveo anche il mezzo telematico (**Cassazione, Sezione V, Sentenza n. 28634 del 2021**). Ed ancora in forza dell'articolo 6, comma 2, c.p.p., che statuisce la teoria dell'ubiquità, il giudice italiano può conoscere di un fatto reato tanto se sul territorio nazionale si sia verificata la condotta, tanto se si sia verificato solo l'evento. In base a tale principio, la competenza per la diffamazione posta in essere mediante internet appartiene al giudice italiano, poiché l'evento, inteso come percezione del messaggio diffamatorio, si verifica in Italia (**Cassazione, Sezione V, Sentenza n. 4741 del 2000**).

Nel concetto di stampa, per la giurisprudenza, non rientrano i nuovi mezzi destinati a essere trasmessi in via telematica quali *forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list* e *social network*, in quanto non registrati. Tali mezzi possono essere oggetto di sequestro preventivo, non potendo godere delle garanzie costituzionali a tutela della manifestazione del pensiero (**Cassazione, Sezione V, Sentenza n. 27675 del 2019**, ma anche **n. 20644 del 2021**).

La disciplina del terzo comma si integrava, poi, con quella dell'art. 13 della legge n. 47 del 1948 (cd. legge sulla stampa) in riferimento alla più grave fattispecie della diffamazione a mezzo stampa commessa con l'attribuzione di un fatto determinato (v. *infra*).

Ai sensi del quarto comma dell'art. 595, infine, se diffamato è un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o una sua rappresentanza od una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate (fino ad un terzo, ex art. 64 c.p.).

### **La diffamazione nella legge sulla stampa**

Una specifica disciplina per il reato di diffamazione a mezzo stampa era dettata dalla su ricordata legge sulla stampa del 1948.

La diffamazione aggravata per l'attribuzione di un fatto determinato commesso con il mezzo della stampa, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 47 del 1948, era punita con la pena della **reclusione da uno a sei anni e quella della multa non inferiore a 258 euro**.

Tale disposizione è stata dichiarata **illegittima dalla Corte costituzionale** con la [Sentenza n. 150 del 2021](#).

Appare opportuno ripercorrere la vicenda processuale che ha condotto alla declaratoria di illegittimità della disposizione. Il Tribunale di Salerno e quello di Bari avevano sollevato questione di legittimità costituzionale, per ritenuto contrasto con gli artt. 3, 21, 25, 27 e 117, 1° co., Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 10 CEDU, dell'art. 595, terzo comma e dell'art. 13 della legge n. 47 del 1948 nella parte in cui prevedono la pena della reclusione - in via alternativa o cumulativa rispetto alla multa - a carico di chi sia ritenuto responsabile del delitto di diffamazione aggravata dall'uso del mezzo della stampa consistente nell'attribuzione di un fatto determinato. La Corte costituzionale, osservato che spettava anzitutto al legislatore "la responsabilità di individuare complessive strategie sanzionatorie in grado, da un lato, di evitare ogni indebita intimidazione dell'attività giornalistica; e, dall'altro, di assicurare un'adeguata tutela della reputazione individuale contro illegittime - e talvolta maliziose - aggressioni poste in essere nell'esercizio di tale attività", disegnando un "equilibrato sistema di tutela dei diritti in gioco, che contempra non solo il ricorso ... a sanzioni penali non detentive nonché a rimedi civilistici e in generale riparatori adeguati (come, *in primis*, l'obbligo di rettifica), ma anche a efficaci misure di carattere disciplinare" e preso atto della pendenza in Parlamento di vari progetti di legge in materia di revisione della disciplina della diffamazione a mezzo della stampa, decideva in un primo momento, con [l'ordinanza n. 132 del 2020](#), di rinviare **la trattazione delle sollevate questioni di legittimità** costituzionale all'udienza pubblica del 22.6.2021, così da **consentire al Parlamento di intervenire** riformando la disciplina della diffamazione a mezzo stampa. Successivamente la Corte, prendendo atto del mancato intervento legislativo, ha quindi dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 della legge sulla stampa nella sua interezza<sup>1</sup>; quanto all'aggravante prevista al terzo comma dell'art. 595, con sentenza interpretativa di rigetto, la Corte ha invece affermato che il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale di determinazione della pena, deve tener conto dei criteri di commisurazione della pena indicati nell'art. 133, nonché delle indicazioni derivanti dalla Costituzione e dalla CEDU, dovendo "optare per l'ipotesi della reclusione soltanto nei casi di eccezionale gravità del fatto, dal punto di vista oggettivo e soggettivo, rispetto ai quali la pena detentiva risulti proporzionata, [...] mentre dovrà limitarsi all'applicazione della multa, opportunamente graduata secondo la concreta gravità del fatto, in tutte le altre ipotesi" (Corte costituzionale, Sentenza n. 150 del 2021).

Sul versante civilistico, la legge n. 47 del 1948 (art. 11), prevede che per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore.

---

<sup>1</sup> La Corte ha dichiarato incostituzionale anche l'articolo 30 della legge n. 223 del 1990, il quale prevedeva il rinvio *quoad poenam* all'articolo 13 per le ipotesi di diffamazione a mezzo radiotelevisione consistenti nell'attribuzione di un fatto determinato. Essa trovava, è opportuno ricordare, applicazione solo nei confronti del concessionario pubblico e privato e della persona delegata al controllo.

Secondo l'articolo 12 della legge, poi, il diffamato a mezzo stampa può chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 185 c.p., un'ulteriore somma a titolo di riparazione, la cui entità è determinata dal giudice in relazione alla gravità dell'offesa e alla diffusione dello stampato.

### **La responsabilità del direttore**

In materia di diffamazione a mezzo stampa va inoltre richiamata la **disciplina sulla responsabilità del direttore**.

Il direttore responsabile può rispondere, infatti, del contenuto dell'articolo diffamatorio:

- a titolo di colpa, per omesso controllo ex articolo 57 c.p. (cioè per non aver esercitato sul contenuto del periodico – compreso il quotidiano - da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati),
- a titolo doloso, quindi per diffamazione aggravata in concorso con il giornalista autore dell'articolo (ex art. 110 c.p.)

Più precisamente - in relazione all'omesso controllo - al direttore deve potersi rivolgere l'addebito o di non aver controllato, a causa di un atteggiamento negligente, il contenuto dell'articolo, ovvero di averne superficialmente valutato la liceità penale.

Se, invece, l'omesso controllo del direttore dipenda non già da negligenza, ma dalla precisa volontà di assecondare la pubblicazione di un articolo di contenuto penalmente illecito, si configura una normale ipotesi di concorso (doloso) del direttore nel fatto doloso diffamatorio dell'autore dello scritto.

L'articolo 57-bis c.p. dispone poi che nel caso di **stampa non periodica** (es: libri), le disposizioni dell'art. 57 si applicano all'editore, se l'autore della pubblicazione è ignoto o non imputabile, ovvero allo stampatore, se l'editore non è indicato o non è imputabile.

L'articolo 58 c.p., infine, prevede che le disposizioni di cui agli articoli 57 e 57-bis si applichino anche se non sono state osservate le prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica.

Con riguardo ai nuovi mezzi destinati a essere trasmessi in via telematica pare opportuno ricordare la Sentenza della **Cassazione, Sezione V, n. 16751 del 2018**, per la quale, tranne per l'ipotesi di concorso, è da escludersi qualsiasi responsabilità ex art. 57 per i coordinatori e amministratori dei *blog* e dei *forum* su Internet. Una posizione diametralmente opposta si rinviene invece nella Sentenza n. 13398 del 2018, nella quale la testata telematica è ritenuta "funzionalmente assimilabile" a quella cartacea. Il direttore di un giornale *on line* non può rispondere, ex art. 57, di omesso controllo sui contenuti pubblicati (**Cassazione, Sezione V, Sentenza n. 44126 del 2011**), né è responsabile ex art.



57 l'amministratore di un sito *internet* (**Cassazione, Sezione V, Sentenza n. 1275 del 2019**) Sulla configurabilità del reato in capo al gestore di un sito internet che non rimuova contenuti diffamatori si veda Cassazione, Sezione V, Sentenza n.12546 del 2019.

## **Sanzioni penali e diritto di cronaca**

### *La giurisprudenza della Corte EDU*

La tutela penale dell'onore ha tradizionalmente rappresentato un aspetto fra i più controversi del codice penale tra le critiche legate alla inafferrabilità del bene giuridico oggetto di tutela e le progressive rivendicazioni della libertà di manifestazione del pensiero.

Il tema ancora oggi al centro del dibattito pubblico e parlamentare è costituito dalla opportunità/legittimità di sanzionare con pene detentive le condotte diffamatorie poste in essere attraverso il mezzo della stampa. Più nel dettaglio oggetto di contestazione è proprio la su ricordata disposizione di cui all'art. 13 della legge sulla stampa che prevede per la diffamazione a mezzo stampa con attribuzione di un fatto determinato la reclusione unitamente alla multa.

A ben vedere il problema delle pene detentive per i casi di diffamazione risulta strettamente legato alla evoluzione della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sulla questione dei limiti alla libertà di espressione *ex art. 10* della Convenzione EDU. Nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo quello di libera espressione è considerato un diritto centrale nel sistema di salvaguardia dei diritti dell'uomo. In questo ambito, la Corte ha sempre sottolineato il ruolo di 'cane da guardia' esercitato dagli organi di stampa, da cui consegue la loro funzione di riferire al grande pubblico su fatti di interesse, e ha considerato le sanzioni a carico dei giornalisti come un'ingerenza nell'esercizio di tale diritto.

La prima decisione da segnalare è Sentenza nel caso ***Cumpănă c. Romania***, relativa alla condanna di giornalista e direttore della testata a sette mesi di reclusione e ad un anno di interdizione dall'esercizio della professione giornalistica, giudicata dalla Grande Camera, con sentenza del 17.12.2004, contraria all'art. 10 CEDU.

La Corte EDU ritiene tale ingerenza legittima solo a tre condizioni: che essa sia prevista dalla legge; che essa sia un mezzo necessario per perseguire finalità legittime nel contesto di una società democratica; che essa sia proporzionata al fatto (per tutte ***Steel e Morris c. Regno Unito***, 15 febbraio 2005).

Nella sentenza del 2 aprile 2009 (***Kydonis c. Grecia***) la Corte di Strasburgo condannando la Grecia al risarcimento di un giornalista ha ritenuto che "le pene detentive non sono compatibili con la libertà di espressione" perché "il carcere ha un effetto deterrente sulla libertà dei giornalisti di informare con effetti negativi sulla collettività che ha a sua volta diritto a ricevere informazioni". La CEDU ha

ribadito come la previsione del carcere sia “suscettibile di provocare un effetto dissuasivo per l'esercizio della libertà di stampa”.

Nella giurisprudenza della Corte EDU si rinvencono poi molti precedenti che offrono criteri alla luce dei quali valutare la sussistenza del requisito della proporzione.

Sotto questo profilo, la Corte ammette che tra i criteri di giudizio possano essere la natura e la misura delle sanzioni (v. ancora la sentenza *Steel and Morris* e, in particolare, la sentenza *Dupuis c. Francia*, 12 novembre 2007). Nella sentenza *Ormanni c. Italia* (17 luglio 2007) si rinviene tra i criteri di giudizio ai fini della proporzione la circostanza che il diffamato abbia potuto replicare (più specificamente, è stata affermata nella sanzione al giornalista la sproporzione e, dunque, la violazione dell'art. 10 CEDU, in ragione del fatto che oltretutto al diffamato era stata offerta occasione sulla stessa testata di dare la sua versione dei fatti).

Ancora, nei casi *Fatullayev c. Azerbaigian* e *Katrami c. Grecia* decisi rispettivamente con sentenza del 22.4.2010 e del 6.12.2007 a venire in considerazione è la condanna di giornalisti alla pena della reclusione, l'esito è nel senso della violazione dell'art. 10 della Convenzione.

Il caso *Fatullayev* è estremamente complesso involgendo varie ipotesi di reato ulteriori anche rispetto alla diffamazione. Con riferimento specifico alla parte riguardante la condanna del giornalista per diffamazione alla reclusione a due anni e sei mesi in relazione ad articoli concernenti un particolare episodio della storia azera la Corte europea ha evidenziato i riflessi che sanzioni detentive possono avere sul giornalismo investigativo e in genere sulla partecipazione della stampa a dibattiti di interesse pubblico, sottolineando altresì come nel caso di specie il giornalista fosse stato anche condannato in sede civile.

Analogamente nel caso *Katrami* – nel quale alla fine la giornalista era stata condannata a un anno di reclusione con sospensione della pena in relazione ad un articolo contenente un epiteto offensivo nei confronti di un magistrato nonché l'accusa di aver violato il suo giuramento rispetto a comportamenti da costui tenuti nell'esercizio delle sue funzioni – la Corte europea perviene a una decisione di violazione dell'art. 10, mettendo in risalto la sproporzione del trattamento sanzionatorio riservato alla giornalista.

Nel solco dell'accertamento della violazione dell'art. 10 della Convenzione si inserisce anche il caso *Riolo c. Italia*, deciso con sentenza del luglio 2008, nel quale un giornalista era stato condannato in sede civile ad un importo elevato (settanta milioni di lire, oltre a dieci milioni di lire a titolo di riparazione e al pagamento delle spese processuali) per un articolo con toni di forte critica nei confronti dell'allora Presidente della Provincia di Palermo. In questa decisione la Corte dà con riguardo alle sanzioni, evidenzia come l'ammontare della condanna fosse tale, anche in considerazione della situazione economica di Riolo, dal poterlo dissuadere dal continuare in futuro a informare il pubblico su questioni di interesse generale. Nel caso *Egeland and Hanseid c. Norvegia*, deciso con sentenza del 16.4.2009, la Corte si pronuncia invece per la non violazione

dell'art. 10: in questo caso la Corte accentua in primo luogo il profilo relativo alla tutela della *privacy* tenuto conto che si attribuisce particolare rilievo alla situazione dell'imputata, fotografata mentre si nascondeva il volto in uno stato di forte emozione, essendo stata da poco condannata per un triplice omicidio alla pena più severa contemplata dal sistema norvegese (ventuno anni di reclusione). A venire in rilievo è quindi la violazione di norme interne che disciplinano la pubblicazione di foto e riprese nell'ambito di un procedimento penale. Si è infine in presenza della condanna del giornalista alla sola pena pecuniaria ritenuta dalla Corte non particolarmente gravosa. Ancora, nella sentenza del 2013 sul **caso Belpietro**, la Corte è chiamata a decidere sulla condanna di Belpietro nella sua qualità di direttore *ex art. 57 c.p.* a quattro mesi di reclusione con pena sospesa. La Corte europea non censura la valutazione dei giudici italiani sull'*an* della responsabilità penale per il delitto di diffamazione, ravvisando gli estremi della violazione unicamente nell'inflizione della pena della reclusione, ed indipendentemente dal *quantum* della stessa.

I giudici di Strasburgo sono tornati, a distanza di poco tempo dalla sentenza Belpietro, a riconoscere, con la decisione pronunciata sul **caso Ricci v. Italia** la violazione dell'art.10 della Convenzione in punto di sproporzione della pena detentiva in caso di riconoscimento della responsabilità del giornalista per diffamazione. La Corte Europea, pur riconoscendo una violazione delle regole deontologiche da parte del ricorrente Antonio Ricci per la diffusione di videoriprese "interne" alla Rai non destinate alla diffusione ma riservate, riconosce, tuttavia, la assoluta sproporzione della pena detentiva e dunque la violazione dell'art. 10 CEDU.

E' del 2019 un'altra decisione della Corte EDU su un caso che investe il nostro Paese. Con la sentenza nel **caso Sallusti** i giudici di Strasburgo, nel riconoscere che la condotta per cui era stato condannato il giornalista (ossia, la pubblicazione di due articoli sul quotidiano Libero nel 2007) poteva integrare gli estremi della diffamazione, hanno tuttavia ritenuto «manifestamente sproporzionata» nel caso concreto la sanzione detentiva inflitta al ricorrente dalla Corte di Appello di Milano (1 anno e 2 mesi di reclusione ed euro 5.000 di multa), con conseguente condanna dell'Italia per violazione dell'art. 10 della CEDU (*Libertà di espressione*).

Da ultimo, occorre ricordare le decisioni del 5 novembre 2020, **Balaskas contro Grecia**; e 11 febbraio 2020, **Atamanchuk contro Russia**, nelle quali la Corte EDU – nel ritenere che non vi sia violazione dell'articolo 10 CEDU - sottolinea come siano meritevoli della pena detentiva, i **discorsi d'odio e quelli che istighino alla violenza**, quando veicolanti o veicolati da messaggi diffamatori.



## Sintesi del contenuto dei disegni di legge

Il disegno di legge n. 81, di iniziativa dei senatori Verini, Mirabelli e altri, e il disegno di legge n. 466, di iniziativa dei senatori Balboni, Malan e altri, intervengono ambedue in materia di diffamazione.

Si darà conto in questo paragrafo delle tematiche oggetto di intervento da parte delle due proposte di legge. Per una più chiara comprensione delle differenze si rinvia al testo a fronte pubblicato in calce.

### Modifiche alla legge sulla stampa

Tutti e due i disegni di legge, all'**articolo 1**, apportano modifiche alla legge **8 febbraio 1948, n. 47** ("Disposizioni sulla stampa"). Nel dettaglio:

- intervengono sull'art. 1 della legge per estendere **l'ambito di applicazione** della stessa anche alle testate giornalistiche telematiche e radiotelevisive;
- modificano la **disciplina del diritto di rettifica** di cui all'art. 8 della legge del 1948, con particolare riferimento alle testate giornalistiche *on line*, alle trasmissioni radiofoniche o televisive;
- nella prospettiva di una revisione della disciplina delle **sanzioni civilistiche** previste per la diffamazione a mezzo stampa, abrogano l'art. 12 della legge del 1948 (rubricato "Riparazione pecuniaria") ed inseriscono contestualmente un art. 11-*bis* dopo all'art. 11 l. 47/1948, rubricato (risarcimento del danno), nel quale sono fissati più precisi **criteri di determinazione del danno da diffamazione** ai fini del risarcimento;
- riformulano l'articolo 13 della legge sulla stampa, rubricato "Pene per la diffamazione"). Si ricorda in proposito che tale disposizione è stata dichiarata illegittima dalla Corte con la Sentenza n 150 del 2021 (vedi *supra*);
- modificano l'articolo 21 della legge del 1948, prevedendo che per il delitto di diffamazione commesso mediante comunicazione telematica sia **competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa**.

### Modifiche al codice penale

Le proposte di legge, all'**articolo 2**, modificano l'articolo 57 c.p., il quale nella sua formulazione vigente punisce, a titolo di colpa, la condotta del «direttore o vicedirettore responsabile» di uno stampato periodico che abbia omesso «di

esercitare il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati», qualora «un reato» sia stato integrato.

Il nuovo art. 57 c.p. segue il percorso di riforma volto ad **estendere** la disciplina riservata ai direttori o ai vicedirettori di testate afferenti alla stampa tradizionale anche ai direttori o ai vicedirettori di **testate giornalistiche radiotelevisive e telematiche**. Si prevede poi che la pena è in ogni caso **ridotta di un terzo** (e non più "diminuita in misura non eccedente un terzo") e non si applica la pena accessoria dell'**interdizione dalla professione di giornalista**. Specifiche previsioni sono poi dettate con riguardo alla facoltà di **delega delle funzioni di controllo** ad uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni di vigilanza, concessa ai direttori ed a vicedirettori responsabili.

Il solo disegno di legge n. 466 riformula poi, il delitto di diffamazione eliminando ogni riferimento alla **pena della reclusione** e, contestualmente, inasprendo il trattamento sanzionatorio relativo alla **pena pecuniaria**. E' inoltre eliminato il riferimento all'offesa arrecata per mezzo stampa (sostituito da quello dell'offesa arrecata con un **qualsiasi mezzo di pubblicità**).

### **Misure a tutela del soggetto diffamato**

L'articolo 3 di entrambi i disegni di legge prevede misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto leso nell'onore o nella reputazione. Questi possono chiedere l'**eliminazione**, dai siti internet e dai motori di ricerca, **dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione di disposizioni di legge**.

### **Modifiche al codice di procedura penale**

Tutti e due le proposte di legge intervengono poi sul codice di procedura penale. In particolare ambedue i disegni di legge, all'articolo 5, riformulano l'art. **200 c.p.p.**, estendendo la disciplina del **segreto professionale** anche ai giornalisti pubblicitari iscritti al rispettivo albo.

L'articolo 4 dell'AS 81 e l'articolo 6 dell'AS 466 inoltre, inseriscono nell'**art. 427 c.p.p.** - che riguarda la **condanna del querelante alle spese** e ai danni in caso di lite temeraria - un comma *3-bis* che consente al giudice di condannare il querelante stesso al **pagamento di una somma** (differentemente quantificata nelle proposte di legge) in favore della **cassa delle ammende**.

Il solo disegno di legge n. 466, infine, **all'articolo 7** reca modifiche all'articolo 321 c.p.p., in materia di **sequestro preventivo**. La nuova disposizione prevede che il giudice possa ordinare ai fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazione di rendere temporaneamente inaccessibili agli utenti i dati

informatici la cui libera circolazione possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati.

### **Modifica al codice civile: rivalsa del giornalista nei confronti dell'editore**

Il solo disegno di legge n. 81, poi, all'articolo 6, modificando l'art. 2751-bis del codice civile, riconosce la qualifica di **privilegio generale** sui mobili al credito vantato dal giornalista o dal direttore responsabile, che abbiano risarcito il danno a seguito di una sentenza di condanna, nei confronti dell'editore proprietario, salvo nei casi in cui sia stata accertata la natura dolosa della condotta del giornalista o del direttore.

### **Ulteriori disposizioni**

Il solo Atto Senato n. 466, all'**articolo 4**, proponendo l'introduzione di un nuovo articolo *17-bis* al [decreto legislativo n. 70 del 2003](#) recante attuazione della "direttiva sul commercio elettronico", 2000/31/CE, disciplina le procedure di **notifica e rimozione** di contenuti, ritenuti offensivi, pubblicati da prestatori di **servizi on-line**. La disposizione prevede, tra l'altro, l'istituzione, presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di un **organo di autoregolamentazione indipendente**, competente per le procedure di **conciliazione**.

Soltanto il disegno di legge n. 81, invece, oltre a prevedere disposizioni per il contrasto delle **liti temerarie** (articolo 7), istituisce e disciplina anche la figura del **Giurì per la correttezza dell'informazione**, presso ogni distretto di corte d'appello (articolo 8).





**TESTO A FRONTE**



## TESTI A FRONTE<sup>2</sup>

Legge 8 febbraio 1948, n. 47 <i>Disposizioni sulla stampa</i>		
Testo vigente	Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 81 (Verini e altri)	Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 466 (Balboni e altri)
Art. 1 <i>(Definizione di stampa o stampato)</i>	Art. 1 <i>(Definizione di stampa o stampato)</i>	Art. 1 <i>(Ambito di applicazione)</i>
Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione.	<i>Identico.</i>	<b>1.</b> Sono considerate stampe o stampati, ai fini <b>della presente</b> legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione.
	<b>Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle testate giornalistiche telematiche registrate ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, nonché alle testate giornalistiche radiotelevisive.</b>	<b>2. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì ai seguenti prodotti editoriali registrati ai sensi dell'articolo 5:</b>  <i>a)</i> quotidiani on line di cui all'articolo 1, comma <i>3-bis</i> , della legge 7 marzo 2001, n. 62, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi

<sup>2</sup> I caratteri **in neretto o neretto barrato** e le indicazioni “Identico” e “Abrogato” nella seconda e terza colonna corrispondono alle modifiche recate dai disegni di legge in esame al testo vigente della legge n. 47 del 1948, riportato nella prima colonna.

<p align="center"><b>Legge 8 febbraio 1948, n. 47</b> <i>Disposizioni sulla stampa</i></p>		
<p align="center"><b>Testo vigente</b></p>	<p align="center"><b>Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 81 (Verini e altri)</b></p>	<p align="center"><b>Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 466 (Balboni e altri)</b></p>
		<p><b>in rete dalla redazione degli stessi;</b></p> <p><b>b) telegiornali e giornali radio di cui all'articolo 32-<i>quinquies</i> del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 10, della presente legge.</b></p>
	<p><b>Nei giudizi promossi per il risarcimento dei danni conseguenti alla divulgazione di contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle testate giornalistiche di cui al secondo comma si applicano gli articoli 18 e 19 del codice di procedura civile. Non si applica l'articolo 20 del medesimo codice.</b></p>	
<p align="center">Art. 8 <i>(Risposte e rettifiche)</i></p>	<p align="center">Art. 8 <i>(Risposte e rettifiche)</i></p>	<p align="center">Art. 8 <del><i>(Risposte e</i></del> <i>Rettifiche e smentite)</i></p>
<p>[1] Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel</p>	<p>Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a <b>pubblicare</b> gratuitamente e <b>senza commento, senza risposta e senza titolo,</b></p>	<p><b>1. Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a pubblicare gratuitamente e senza commento, senza risposta e senza</b></p>

**Legge 8 febbraio 1948, n. 47**

*Disposizioni sulla stampa*

<b>Testo vigente</b>	<b>Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 81 (Verini e altri)</b>	<b>Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 466 (Balboni e altri)</b>
<p>periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.</p>	<p><b>con la seguente indicazione: “Rettifica dell'articolo (TITOLO) del (DATA) a firma (AUTORE)”, nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa o nella stampa o nella testata giornalistica telematica registrata ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti fatti o atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale o non siano documentalmente false. Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a informare l'autore dell'articolo o del servizio, ove sia firmato, della richiesta di rettifica.</b></p>	<p><b>titolo, con l'indicazione “Rettifica dell'interessato”, nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa o in altro prodotto editoriale registrato di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), le <del>dichiarazioni</del> o le rettifiche o le smentite dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità, del loro onore o della loro reputazione o contrari a verità, purché le rettifiche o le smentite non abbiano contenuto che possa dar luogo a responsabilità penale o non siano documentalmente false. Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a informare l'autore dell'articolo o del servizio della richiesta di rettifica o smentita, nonché il soggetto che le ha richieste nel caso in cui ritenga di non pubblicarle, con specifica indicazione delle ragioni per cui la pubblicazione è stata esclusa. Con le stesse modalità di cui al primo e al secondo periodo,</b></p>

<p align="center"><b>Legge 8 febbraio 1948, n. 47</b> <i>Disposizioni sulla stampa</i></p>		
<p align="center"><b>Testo vigente</b></p>	<p align="center"><b>Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 81 (Verini e altri)</b></p>	<p align="center"><b>Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 466 (Balboni e altri)</b></p>
		<p><b>l'autore dell'articolo o del servizio ha diritto di chiedere e ottenere la pubblicazione delle rettifiche o delle smentite consentite ai soggetti di cui ai medesimi primo e secondo periodo entro i termini previsti dai commi 3, 4, 5 e 6.</b></p>
<p><i>Si veda il quarto comma</i></p>		<p>2. Le rettifiche o le <b>smentite</b> devono fare riferimento <b>all'articolo o al servizio</b> che le ha determinate e devono essere pubblicate nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe e <b>sessanta battute per riga</b>, con le medesime caratteristiche tipografiche <b>dell'articolo o del servizio cui si riferiscono</b>, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.</p> <p><i>Si veda il quarto comma del testo vigente</i></p>
<p>[2] Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma precedente sono pubblicate, non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di</p>	<p>Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma precedente sono pubblicate, non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di</p>	<p>3. Per i quotidiani, <del>le dichiarazioni o</del> le rettifiche <del>o le smentite di cui al comma precedente</del> sono pubblicate <b>entro</b> due giorni <b>dalla ricezione</b> della richiesta, <del>in</del></p>

<p align="center"><b>Legge 8 febbraio 1948, n. 47</b> <i>Disposizioni sulla stampa</i></p>		
<p align="center"><b>Testo vigente</b></p>	<p align="center"><b>Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 81 (Verini e altri)</b></p>	<p align="center"><b>Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 466 (Balboni e altri)</b></p>
<p>pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono.</p>	<p>pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono. <b>Per le testate giornalistiche telematiche registrate ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre due giorni dalla ricezione della richiesta, con la stessa metodologia, visibilità e rilevanza della notizia cui si riferiscono nonché all'nizio dell'articolo contenente la notizia cui si riferiscono, senza modificarne l'URL (<i>uniform resource locator</i>), e in modo da rendere evidente l'avvenuta modifica. Qualora la testata giornalistica telematica di cui al periodo precedente fornisca un servizio personalizzato, le dichiarazioni o rettifiche sono inviate agli utenti che hanno avuto accesso alla notizia cui si riferiscono.</b></p>	<p><del>testa di pagina</del> <b>e devono essere collocate nella stessa pagina nella quale è stato pubblicato l'articolo o il servizio cui si riferiscono.</b></p>

<p style="text-align: center;"><b>Legge 8 febbraio 1948, n. 47</b> <i>Disposizioni sulla stampa</i></p>		
Testo vigente	Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 81 (Verini e altri)	Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 466 (Balboni e altri)
<p>[3] Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce.</p>	<p>Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche, <b>purché non siano documentalmente false</b>, sono pubblicate, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce.</p>	<p>4. Per i periodici, <del>le dichiarazioni o</del> le rettifiche o le smentite, sono pubblicate non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina <b>nella quale è stato pubblicato l'articolo o il servizio cui la richiesta</b> si riferisce.</p>
	<p><b>Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.</b></p>	<p><i>Si veda il comma 10</i></p>
	<p><i>Si veda il secondo comma</i></p>	<p>5. Per i quotidiani <i>on line</i> di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), le rettifiche o le smentite sono pubblicate entro due giorni dalla ricezione della richiesta in calce all'articolo o al servizio cui si riferiscono, con le stesse caratteristiche grafiche, per tutto il tempo in cui permanga la visibilità dell'articolo o del servizio, oppure nella pagina iniziale del sito, per la durata di</p>



<b>Legge 8 febbraio 1948, n. 47</b> <i>Disposizioni sulla stampa</i>		
<b>Testo vigente</b>	<b>Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 81 (Verini e altri)</b>	<b>Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 466 (Balboni e altri)</b>
		<b>trenta giorni, ove l'articolo o il servizio non sia più visibile. Nel caso in cui il quotidiano on line di cui al primo periodo fornisca un servizio personalizzato, le smentite o le rettifiche sono inviate agli utenti che hanno ricevuto l'articolo o il servizio cui si riferiscono.</b>
[4] Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe, con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.	<i>Identico.</i>	<i>Si veda il comma 2</i>
	<b>Per la stampa non periodica, l'autore dello scritto ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale provvedono, in caso di ristampa o nuova diffusione, anche in versione elettronica, e, in ogni caso, nel proprio</b>	<b>6. Per la stampa non periodica, l'editore o, comunque, il responsabile è tenuto a pubblicare le rettifiche o le smentite nell'edizione successiva della medesima pubblicazione. Nel caso di ristampa, l'editore è tenuto altresì a pubblicare le</b>

<p align="center"><b>Legge 8 febbraio 1948, n. 47</b> <i>Disposizioni sulla stampa</i></p>		
<p align="center"><b>Testo vigente</b></p>	<p align="center"><b>Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 81 (Verini e altri)</b></p>	<p align="center"><b>Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 466 (Balboni e altri)</b></p>
	<p>sito <i>internet</i> ufficiale, alla pubblicazione delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti fatti o atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale o non siano documentalmente false. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata nel sito <i>internet</i> e nelle nuove pubblicazioni elettroniche entro due giorni dalla richiesta e nella prima ristampa utile, con idonea collocazione e caratteristica grafica, e deve fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata. Nel caso in cui non sia possibile la ristampa o una nuova diffusione dello stampato o la pubblicazione nel sito <i>internet</i>, la pubblicazione in rettifica deve essere effettuata su un quotidiano a diffusione</p>	<p>rettifiche o le smentite nelle copie ristampate in calce all'articolo o al servizio cui si riferiscono. Ove la rettifica o la smentita riguardi il contenuto di un libro, l'editore o, comunque, il responsabile è tenuto a pubblicare le rettifiche o le smentite nel proprio sito internet ufficiale, entro due giorni dalla ricezione della richiesta, in una pagina appositamente dedicata alle rettifiche il cui accesso deve essere visibile nella pagina iniziale del sito, fermo l'obbligo di inserire la rettifica o la smentita nel volume in caso di ristampa.</p>

<p align="center"><b>Legge 8 febbraio 1948, n. 47</b> <i>Disposizioni sulla stampa</i></p>		
<b>Testo vigente</b>	<b>Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 81 (Verini e altri)</b>	<b>Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 466 (Balboni e altri)</b>
	<b>nazionale.</b>	
<p>[5] Qualora, trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma, l'autore della richiesta di rettifica, se non intende procedere a norma del decimo comma dell'articolo 21, può chiedere al pretore, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione.</p>	<p>Qualora trascorso il termine di cui al secondo, terzo, <b>quarto o sesto</b> comma, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, <b>quinto e sesto</b> comma, l'autore della richiesta di rettifica, se non intende procedere a norma del decimo comma dell'articolo 21, può chiedere al <b>giudice</b>, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione. <b>Il giudice accoglie in ogni caso la richiesta quando è stato falsamente attribuito un fatto determinato che costituisce reato.</b></p>	<p><b>7. Qualora, trascorsi i termini di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, le rettifiche o le smentite non siano state pubblicate o lo siano state in violazione di quanto disposto nei commi da 1 a 6, oppure qualora sia stato comunicato all'autore della richiesta che esse non saranno pubblicate</b>, quest'ultimo può chiedere al <b>giudice</b>, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione.</p>
	<p><b>Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico o della testata giornalistica telematica registrata ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai</b></p>	

<p align="center"><b>Legge 8 febbraio 1948, n. 47</b> <i>Disposizioni sulla stampa</i></p>		
<p align="center"><b>Testo vigente</b></p>	<p align="center"><b>Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 81 (Verini e altri)</b></p>	<p align="center"><b>Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 466 (Balboni e altri)</b></p>
	<p>contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, ovvero il responsabile della trasmissione radiofonica o televisiva non pubblici la smentita o la rettifica richiesta. Nel caso di richiesta dell'autore, il direttore o comunque il responsabile è obbligato a pubblicare o ad effettuare la dichiarazione o la rettifica ai sensi del presente articolo.</p>	
	<p>Il giudice, qualora accolga la richiesta di cui ai commi precedenti, comunica il relativo provvedimento al prefetto per l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma seguente in caso di mancata o incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione. Il giudice dispone altresì la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni di competenza.</p>	
<p>[6] La mancata o incompleta</p>	<p>La mancata o incompleta ottemperanza</p>	<p><b>8. Il giudice, qualora ritenga fondata la</b></p>

<p align="center"><b>Legge 8 febbraio 1948, n. 47</b> <i>Disposizioni sulla stampa</i></p>		
<b>Testo vigente</b>	<b>Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 81 (Verini e altri)</b>	<b>Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 466 (Balboni e altri)</b>
<p>ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da lire 15.000.000 a lire 25.000.000.</p>	<p>all'obbligo di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa <b>da euro 8.000 a euro 16.000.</b></p>	<p><b>richiesta, ordina la pubblicazione e condanna la parte inadempiente al pagamento di una sanzione da 5.165 euro a 51.646 euro, destinata alla cassa delle ammende.</b></p>
<p>[7] La sentenza di condanna deve essere pubblicata per estratto nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia. Essa, ove ne sia il caso, ordina che la pubblicazione omessa sia effettuata.</p>	<p><i>Identico.</i></p>	<p><b>9. Il provvedimento di accoglimento deve essere pubblicato per estratto unitamente alla rettifica o alla smentita omessa, con le forme indicate nei commi da 1 a 6. In caso di inottemperanza il responsabile è punito ai sensi dell'articolo 388, secondo comma, del codice penale.</b></p>
	<p><i>Si veda il terzo comma</i></p>	<p><b>10. Per i telegiornali e i giornali radio di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 si applicano nel caso di omessa rettifica nel termine o con le modalità di cui all'articolo 32-<i>quinquies</i> del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, salvo che</b></p>

<b>Legge 8 febbraio 1948, n. 47</b> <i>Disposizioni sulla stampa</i>		
<b>Testo vigente</b>	<b>Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 81 (Verini e altri)</b>	<b>Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 466 (Balboni e altri)</b>
		<b>l'interessato abbia trasmesso la richiesta all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 3 dello stesso articolo.</b>
	<b>Art. 11-bis</b> <i>(Risarcimento del danno)</i>	<b>Art. 11-bis</b> <i>(Risarcimento del danno)</i>
	<p><b>1. Nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa o della radiotelevisione, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa e della rilevanza nazionale o locale del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell'offesa, non-ché dell'effetto riparatorio della pubblicazione e della diffusione della rettifica.</b></p> <p><b>2. Nei casi previsti dalla presente legge, l'azione civile per il risarcimento del danno alla reputazione si prescrive in due anni dalla pubblicazione.</b></p>	<p><b>1. Nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa o degli altri prodotti editoriali registrati di cui al comma 2 dell'articolo 1, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa e della rilevanza nazionale o locale del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione e della diffusione della rettifica o della smentita.</b></p>

<p align="center"><b>Legge 8 febbraio 1948, n. 47</b> <i>Disposizioni sulla stampa</i></p>		
<p align="center"><b>Testo vigente</b></p>	<p align="center"><b>Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 81 (Verini e altri)</b></p>	<p align="center"><b>Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 466 (Balboni e altri)</b></p>
<p align="center">Art. 12 <i>(Riparazione pecuniaria)</i></p> <p>Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 185 del Codice penale, una somma a titolo di riparazione. La somma è determinata in relazione alla gravità dell'offesa ed alla diffusione dello stampato.</p>	<p><b><i>Abrogato</i></b></p>	<p><b><i>Abrogato</i></b></p>
<p align="center">Art. 13 <i>(Pene per la diffamazione)</i></p> <p><b><i>La Corte costituzionale, con sentenza 22 giugno-12 luglio 2021, n. 150, ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente articolo.</i></b></p>	<p align="center">Art. 13 <i>(Pene per la diffamazione)</i></p>	<p align="center">Art. 13 <i>(Pene per la diffamazione)</i></p>
<p>Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della reclusione da uno a</p>	<p><b>1. Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa o della radiotelevisione, si applica la pena della multa fino a 10.000 euro. Se l'offesa</b></p>	<p><b>1. Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa o degli altri prodotti editoriali registrati di cui al comma 2 dell'articolo 1, si applica la</b></p>

<b>Legge 8 febbraio 1948, n. 47</b> <i>Disposizioni sulla stampa</i>		
<b>Testo vigente</b>	<b>Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 81 (Verini e altri)</b>	<b>Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 466 (Balboni e altri)</b>
sei anni e quella della multa non inferiore a lire 500.000	<b>consiste nell'attribuzione di un fatto determinato falso, la cui divulgazione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità, si applica la pena della multa da 10.000 euro a 50.000 euro.</b>	<b>pena della multa da 5.000 euro a 10.000 euro.</b> <b>2. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità, si applica la pena della multa da 10.000 euro a 50.000 euro.</b>
	<b>2. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale e, nell'ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del medesimo codice, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi.</b>	<b>3. Alla condanna consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale e, nell'ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del medesimo codice, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi.</b>
	<b>3. Le stesse pene di cui al comma 1 si applicano anche al direttore o al vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata</b>	



<p align="center"><b>Legge 8 febbraio 1948, n. 47</b> <i>Disposizioni sulla stampa</i></p>		
<p align="center"><b>Testo vigente</b></p>	<p align="center"><b>Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 81 (Verini e altri)</b></p>	<p align="center"><b>Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 466 (Balboni e altri)</b></p>
	<p><b>giornalistica, radiofonica o televisiva o della testata giornalistica telematica registrata ai sensi dell'articolo 5 che, a seguito di richiesta dell'autore della pubblicazione, abbia rifiutato di pubblicare le dichiarazioni o le rettifiche secondo le modalità definite dall'articolo 8.</b></p>	
	<p><b>4. L'autore dell'offesa nonché il direttore responsabile della testata giornalistica, anche telematica, registrata ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale non sono punibili se, con le modalità previste dall'articolo 8 della presente legge, anche spontaneamente, siano state pubblicate o diffuse dichiarazioni o rettifiche. L'autore dell'offesa non è altresì punibile quando abbia chiesto, a norma dell'ottavo comma dell'articolo 8, la pubblicazione della smentita o della rettifica richiesta dalla parte</b></p>	<p><b>4. L'autore dell'offesa nonché il direttore responsabile del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa o di altro prodotto editoriale registrato di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge e i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale non sono punibili se, con le modalità previste dall'articolo 8 della presente legge, anche spontaneamente, siano state pubblicate o diffuse rettifiche o smentite idonee a riparare l'offesa. L'autore dell'offesa è altresì non punibile quando abbia chiesto, ai sensi del terzo periodo del comma 1</b></p>

<b>Legge 8 febbraio 1948, n. 47</b> <i>Disposizioni sulla stampa</i>		
<b>Testo vigente</b>	<b>Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 81 (Verini e altri)</b>	<b>Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 466 (Balboni e altri)</b>
	<b>offesa.</b>	<b>dell'articolo 8, la pubblicazione della rettifica o della smentita richiesta dalla parte offesa e la pubblicazione sia stata rifiutata.</b>
	<b>5. Nel dichiarare la non punibilità, il giudice valuta la rispondenza della rettifica ai requisiti prescritti dalla legge.</b>	
	<b>6. Con la sentenza di condanna il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari.</b>	<b>5. Con la sentenza di condanna il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari.</b>
	<b>7. Si applicano le disposizioni degli articoli 596 e 597 del codice penale.</b>	<b>6. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 596 e 597 del codice penale.</b>
Art. 21 <i>(Competenza e forme del giudizio)</i>	Art. 21 <i>(Competenza e forme del giudizio)</i>	Art. 21 <i>(Competenza <del>e forme del giudizio</del>)</i>
La cognizione dei reati commessi col mezzo della stampa appartiene al	<i>Identico.</i>	<b>1. Per i delitti di cui all'articolo 13 della presente legge e all'articolo 57 del</b>

<b>Legge 8 febbraio 1948, n. 47</b> <i>Disposizioni sulla stampa</i>		
<b>Testo vigente</b>	<b>Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 81 (Verini e altri)</b>	<b>Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 466 (Balboni e altri)</b>
tribunale, salvo che non sia competente la Corte di assise.		<b>codice penale commessi con il mezzo della stampa o di altro prodotto editoriale registrato di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge è competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa.</b>
Non è consentita la rimessione del procedimento al pretore.	<i>Identico.</i>	
Al giudizio si procede col rito direttissimo.	<i>Identico.</i>	
È fatto obbligo al giudice di emettere in ogni caso la sentenza nel termine massimo di un mese dalla data di presentazione della querela o della denuncia.	<i>Identico.</i>	
La competenza per i giudizi conseguenti alle violazioni delle norme in tema di rettifica, di cui all'articolo 8 della presente legge, appartiene al pretore.	<i>Identico.</i>	
Al giudizio si procede con il rito	<i>Identico.</i>	

<p align="center"><b>Legge 8 febbraio 1948, n. 47</b> <i>Disposizioni sulla stampa</i></p>		
<p align="center"><b>Testo vigente</b></p>	<p align="center"><b>Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 81 (Verini e altri)</b></p>	<p align="center"><b>Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 466 (Balboni e altri)</b></p>
<p>direttissimo.</p>		
<p>È fatto obbligo:</p> <p><i>a)</i> al pretore di depositare in ogni caso la sentenza entro sessanta giorni dalla presentazione della denuncia;</p> <p><i>b)</i> al giudice di appello di depositare la sentenza entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei motivi di appello;</p> <p><i>c)</i> alla Corte di cassazione di depositare la sentenza entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei motivi del ricorso.</p>	<p><i>Identico.</i></p>	
<p>I processi di cui al presente articolo sono trattati anche nel periodo feriale previsto dall'articolo 91 dell'ordinamento giudiziario approvato con R.D. 30 gennaio 1941, n. 12.</p>	<p><i>Identico.</i></p>	
<p>La colpevole inosservanza dell'obbligo previsto nel settimo comma costituisce</p>	<p><i>Identico.</i></p>	

<p align="center"><b>Legge 8 febbraio 1948, n. 47</b> <i>Disposizioni sulla stampa</i></p>		
<b>Testo vigente</b>	<b>Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 81 (Verini e altri)</b>	<b>Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 466 (Balboni e altri)</b>
infrazione disciplinare.		
In ogni caso, il richiedente la rettifica può rivolgersi al pretore affinché, in via d'urgenza, anche ai sensi degli articoli 232 e 219 del codice di procedura penale, ordini al direttore la immediata pubblicazione o la trasmissione delle risposte, rettifiche o dichiarazioni.	<i>Identico.</i>	
	<b>Per il delitto di diffamazione commesso mediante comunicazione telematica è competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa.</b>	

Codice penale		
Testo vigente	Testo come modificato dall'articolo 2 dell'AS 81 (Verini e altri)	Testo come modificato dall'articolo 2 dell'AS 466 (Balboni e altri)
Art. 57 <i>(Reati commessi col mezzo della stampa periodica)</i>	Art. 57 <i>(Reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione)</i>	Art. 57 <i>(Reati commessi con il mezzo della stampa o di altri prodotti editoriali registrati)</i>
Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo.	Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile <b>del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva o della testata giornalistica telematica registrata ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, risponde</b> a titolo di colpa dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il delitto è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione. La pena è in ogni	<b>Fatta</b> salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile <b>del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa o di altro prodotto editoriale registrato di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, risponde</b> a titolo di colpa se omette di esercitare sul contenuto <b>del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa o del prodotto editoriale registrato di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 8 febbraio 1948, n. 47,</b> da lui diretto, il controllo necessario a impedire che con <del>il mezzo della</del> la pubblicazione, <b>la trasmissione o la messa in rete</b> siano commessi reati. La pena è <b>ridotta</b> di un terzo rispetto a quella prevista per il <b>delitto</b>

<b>Codice penale</b>		
<b>Testo vigente</b>	<b>Testo come modificato dall'articolo 2 dell'AS 81 (Verini e altri)</b>	<b>Testo come modificato dall'articolo 2 dell'AS 466 (Balboni e altri)</b>
	<b>caso ridotta di un terzo. Non si applica la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista.</b>	commesso.
	<i>Vedi il comma precedente</i>	<b>Non si applica la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista.</b>
	<b>Il direttore o il vicedirettore responsabile di cui al primo comma, in relazione alle dimensioni organizzative e alla diffusione del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva o della testata giornalistica telematica registrata ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, può delegare, con atto scritto avente data certa e accettato dal delegato, le funzioni di controllo a uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni di</b>	<b>Il direttore o il vicedirettore responsabile di cui al primo comma, in relazione alle dimensioni organizzative e alla diffusione del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa o del prodotto editoriale registrato, può delegare, con atto scritto avente data certa e accettato dal delegato, le funzioni di controllo a uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni di controllo di cui al primo comma.</b>

Codice penale		
Testo vigente	Testo come modificato dall'articolo 2 dell'AS 81 (Verini e altri)	Testo come modificato dall'articolo 2 dell'AS 466 (Balboni e altri)
	vigilanza di cui al primo comma.	
	<b>Il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica radiofonica o televisiva risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa nei casi di scritti o diffusioni non firmati.</b>	<b>La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al direttore o al vicedirettore responsabile di cui al primo comma in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.</b>
Art. 595 (Diffamazione)		Art. 595 (Diffamazione)
Chiunque, <b>fuori dei casi indicati nell'articolo precedente</b> , comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito <b>con la reclusione fino a un anno o</b> con la multa fino a euro 1.032.	<i>Articolo non modificato</i>	Chiunque, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa <b>da euro 3.000 a euro 10.000.</b>
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è <b>della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065.</b>		Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della multa fino a <b>euro 15.000.</b>



Codice penale		
Testo vigente	Testo come modificato dall'articolo 2 dell'AS 81 (Verini e altri)	Testo come modificato dall'articolo 2 dell'AS 466 (Balboni e altri)
Se l'offesa è recata <b>col mezzo della stampa o</b> con qualsiasi <b>altro</b> mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è <b>della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.</b>		Se l'offesa è arrecata con qualsiasi mezzo di pubblicità <b>diverso dalle ipotesi di cui all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47</b> , ovvero in atto pubblico, la pena è <b>aumentata della metà.</b>
Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.		<i>Identico.</i>

### Modifiche al codice di procedura penale

<b>Codice di procedura penale</b>		
<b>Testo vigente</b>	<b>Testo come modificato dall'AS 81 (Verini e altri)</b>	<b>Testo come modificato dall'AS 466 (Balboni e altri)</b>
Art. 200 <i>(Segreto professionale)</i>	Art. 200 <i>(Segreto professionale)</i>	Art. 200 <i>(Segreto professionale)</i>
<p>1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria:</p> <p><i>a)</i> i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano;</p> <p><i>b)</i> gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai;</p> <p><i>c)</i> i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;</p> <p><i>d)</i> gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

<b>Codice di procedura penale</b>		
<b>Testo vigente</b>	<b>Testo come modificato dall'AS 81 (Verini e altri)</b>	<b>Testo come modificato dall'AS 466 (Balboni e altri)</b>
segreto professionale.		
2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>
3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni.	3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti <b>e pubblicisti</b> , iscritti <b>nei rispettivi elenchi dell'albo</b> professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia, se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista <b>professionista o pubblicista</b> di indicare la fonte delle	3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti <b>e pubblicisti</b> , iscritti <b>nei rispettivi elenchi dell'albo</b> professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia, se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista <b>professionista o pubblicista</b> di indicare la fonte delle

Codice di procedura penale		
Testo vigente	Testo come modificato dall'AS 81 (Verini e altri)	Testo come modificato dall'AS 466 (Balboni e altri)
	sue informazioni	sue informazioni.
Art. 321 <i>(Oggetto del sequestro preventivo)</i>	<i>Articolo non modificato</i>	Art. 321 <i>(Oggetto del sequestro preventivo)</i>
1. Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari.		1. <i>Identico.</i>
		<b>1-bis. Nei casi di cui al comma 1, il giudice può ordinare ai fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazione di rendere temporaneamente inaccessibili agli utenti i dati informatici la cui libera circolazione possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o</b>

<b>Codice di procedura penale</b>		
<b>Testo vigente</b>	<b>Testo come modificato dall'AS 81 (Verini e altri)</b>	<b>Testo come modificato dall'AS 466 (Balboni e altri)</b>
		<b>agevolare la commissione di altri reati.</b>
<p>2. Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca.</p> <p>2-bis. Nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca.</p> <p>3. Il sequestro è immediatamente revocato a richiesta del pubblico ministero o dell'interessato quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato, che è notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi è richiesta di revoca dell'interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada</p>		<i>Commi da 2 a 3-ter identici</i>

<b>Codice di procedura penale</b>		
<b>Testo vigente</b>	<b>Testo come modificato dall'AS 81 (Verini e altri)</b>	<b>Testo come modificato dall'AS 466 (Balboni e altri)</b>
<p>anche in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta è trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria.</p> <p>3-<i>bis</i>. Nel corso delle indagini preliminari, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo</p>		

<b>Codice di procedura penale</b>		
<b>Testo vigente</b>	<b>Testo come modificato dall'AS 81 (Verini e altri)</b>	<b>Testo come modificato dall'AS 466 (Balboni e altri)</b>
<p>stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria.</p> <p>3-ter. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 3-bis ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell'ordinanza è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.</p>		
<p>Art. 427 <i>(Condanna del querelante alle spese e ai danni)</i></p>	<p>Art. 427 <i>(Condanna del querelante alle spese e ai danni)</i></p>	<p>Art. 427 <i>(Condanna del querelante alle spese e ai danni)</i></p>
<p>1. Quando si tratta di reato per il quale si procede a querela della persona offesa, con la sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso il giudice condanna il querelante al pagamento delle spese del</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

Codice di procedura penale		
Testo vigente	Testo come modificato dall'AS 81 (Verini e altri)	Testo come modificato dall'AS 466 (Balboni e altri)
procedimento anticipate dallo Stato.		
2. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice, quando ne è fatta domanda, condanna inoltre il querelante alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato e, se il querelante si è costituito parte civile, anche di quelle sostenute dal responsabile civile citato o intervenuto. Quando ricorrono giusti motivi, le spese possono essere compensate in tutto o in parte.	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>
3. Se vi è colpa grave, il giudice può condannare il querelante a risarcire i danni all'imputato e al responsabile civile che ne abbiano fatto domanda.		3. Se vi è colpa grave, il giudice può condannare il querelante a risarcire i danni all'imputato e al responsabile civile che ne abbiano fatto domanda. <b>Il giudice può altresì condannare il querelante al pagamento di una somma da 2.000 euro a 10.000 euro in favore della cassa delle ammende.</b>
	<b>3-bis. Il giudice può altresì condannare il querelante al pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro in favore della</b>	<i>Vedi il comma 3</i>



<b>Codice di procedura penale</b>		
<b>Testo vigente</b>	<b>Testo come modificato dall'AS 81 (Verini e altri)</b>	<b>Testo come modificato dall'AS 466 (Balboni e altri)</b>
	<b>cassa delle ammende</b>	
4. Contro il capo della sentenza di non luogo a procedere che decide sulle spese e sui danni possono proporre impugnazione, a norma dell'articolo 428, il querelante, l'imputato e il responsabile civile.		4. <i>Identico.</i>
5. Se il reato è estinto per remissione della querela, si applica la disposizione dell'articolo 340 comma 4.		5. <i>Identico.</i>

## Modifiche al codice civile

Codice civile		
Testo vigente	Testo come modificato dall'AS 81 (Verini e altri)	Testo come modificato dall'AS 466 (Balboni e altri)
<p>Art. 2751-bis</p> <p><i>(Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane)</i></p>	<p>Art. 2751-bis</p> <p><i>(Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane e crediti derivanti dal risarcimento per offese recate col mezzo della stampa)</i></p>	<p><i>Articolo non modificato</i></p>
Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:	<i>Identica:</i>	
1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonché il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o	<i>nn. da 1) a 5-ter) identici</i>	

<b>Codice civile</b>		
<b>Testo vigente</b>	<b>Testo come modificato dall'AS 81 (Verini e altri)</b>	<b>Testo come modificato dall'AS 466 (Balboni e altri)</b>
<p>annullabile;</p> <p>2) le retribuzioni dei professionisti, compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto, e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione;</p> <p>3) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l'ultimo anno di prestazione e le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo;</p> <p>4) i crediti del coltivatore diretto, sia proprietario che affittuario, mezzadro, colono, soccidario o comunque partecipante, per i corrispettivi della vendita dei prodotti, nonché i crediti del mezzadro o del colono indicati dall'articolo 2765;</p> <p>5) i crediti dell'impresa artigiana, definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, nonché delle società ed enti cooperativi di produzione e</p>		

<b>Codice civile</b>		
<b>Testo vigente</b>	<b>Testo come modificato dall'AS 81 (Verini e altri)</b>	<b>Testo come modificato dall'AS 466 (Balboni e altri)</b>
<p>lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti;</p> <p><i>5-bis</i>) i crediti delle società cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti;</p> <p><i>5-ter</i>) i crediti delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, per gli oneri retributivi e previdenziali addebitati alle imprese utilizzatrici</p>		
	<p><b><i>5-quater</i>) il credito vantato nei confronti del proprietario o dell'editore dal direttore responsabile della pubblicazione o dall'autore dello scritto che, in adempimento di una sentenza di condanna al risarcimento del danno derivante da offesa all'altrui reputazione, abbiano provveduto al pagamento in favore del danneggiato, salvo che nei casi in cui sia stata accertata la natura dolosa della condotta.</b></p>	

